



*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*

*Commissione consultiva per il monitoraggio  
dell'applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle  
linee guida ad esso allegate*

Al Dipartimento Casa Italia  
[casaitalia@pec.governo.it](mailto:casaitalia@pec.governo.it)

Capo dipartimento  
Cons. Elisa Grande  
[e.grande@governo.it](mailto:e.grande@governo.it)

Servizio per il coordinamento dei processi di ripristino  
e di ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici o  
di origine vulcanica  
Responsabile  
Luigi Mandracchia  
[l.mandracchia@governo.it](mailto:l.mandracchia@governo.it)

Commissario Straordinario ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici a far data dal  
24 agosto 2016  
On. Avv. Giovanni Legnini  
[commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)  
[comm.ricostruzione.sisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzione.sisma2016@pec.governo.it)

Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori  
Autonomi ed Enti non Commerciali  
[interpello@pec.agenziaentrate.it](mailto:interpello@pec.agenziaentrate.it)  
[dc.pflaenc@agenziaentrate.it](mailto:dc.pflaenc@agenziaentrate.it)

**OGGETTO:** Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate.  
***Quesiti in materia di corrispettivi***

La “Commissione” in oggetto ha esaminato i quesiti sotto riportati coadiuvata dalla Rete delle Professioni Tecniche e dai tecnici dell’Ufficio Commissariale per la Ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Tali domande riguardano il calcolo dei corrispettivi degli oneri professionali in tema di interventi relativi alla ricostruzione post evento sismico.

Si riportano per completezza i quesiti esaminati:

- (EX 25) Al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali per le attività tecniche che non beneficiano del contributo per la ricostruzione, con quali modalità si deve effettuare il calcolo dei corrispettivi?**
- (EX 26) Qualora la remunerazione per le attività tecniche avvenga già secondo la specifica disciplina in materia di ricostruzione, l’eventuale differenza rispetto al calcolo, effettuato con il decreto ministeriale 17 giugno 2016, può beneficiare delle agevolazioni fiscali?**

### **Risposta (EX 25)**

Nella riunione del 6 agosto u.s. sono stati affrontati i quesiti in parola che, come anticipato, vertono sul tema della determinazione dei compensi per i professionisti impegnati negli interventi di ricostruzione/riparazione, eseguiti da privati, su edifici colpiti dal sisma, nei casi di contemporanea fruizione del contributo a carico della Struttura Commissariale e dell’incentivo relativo al c.d. Superbonus.

Com’è noto, per il calcolo degli oneri professionali relativi agli interventi a carico della struttura Commissariale è necessario l’applicazione dei parametri previsti dal D.M. 140/2012 applicando una riduzione del 30%, mentre per quelli afferenti al Superbonus occorre applicare i parametri ai sensi del D.M. 2016, riferimento di legge per la realizzazione delle opere pubbliche.

La Commissione in una precedente riunione tenutasi il 20/07/2020 ha ipotizzato che la determinazione del compenso potesse avvenire in modalità mista, ovvero calcolando l’onorario professionale totale attraverso l’applicazione dei parametri, quindi le percentuali sui lavori, indicate dal D.M. 2016 sull’importo totale quale somma del costo delle opere ammesse al contributo di “ricostruzione” e del costo delle opere rientranti nel Superbonus detraendo poi il compenso a carico del Commissariato (parametri D.M. 140/2012 ridotti del 30%) calcolato sull’importo dei relativi lavori ammessi a tale contributo.

La Commissione, sulla base di questa ipotesi, ha richiesto alla Rete delle Professioni Tecniche di verificare l’applicabilità di tale criterio. L’esito di tale verifica è riportato nel documento allegato.

Lo studio condotto, elaborato su più casi, considerando importi dei lavori diversi, ha portato alla conclusione che la procedura di calcolo ipotizzata non è applicabile in concreto in quanto i compensi totali determinati corrispondono a valori inferiori rispetto a quelli spettanti ai professionisti calcolati considerando il solo intervento a carico del Commissariato.

La soluzione prospettata, in base ai risultati delle verifiche sopra descritte, è da ritenersi poco accettabile, anche in considerazione delle maggiori difficoltà ed oneri connessi alla redazione di elaborati tecnici ed economici rispondenti a criteri e modalità diverse di finanziamento, nonché alle responsabilità e costi dovuti all’aggiunta delle asseverazioni previste dal Superbonus e delle polizze assicurative, a carico dei professionisti, che gli stessi devono stipulare a garanzia dell’incentivo statale.

La Rete, quindi, ha individuato altre due possibili soluzioni, anch'esse sviluppate nel precedente studio, e qui sotto descritte.

### **Proposta n. 1**

Prevede di determinare i compensi per le spese tecniche calcolati sull'importo complessivo, comprensivo degli interventi della ricostruzione SISMA2016 e di quelli connessi alle detrazioni fiscali c.d. Superbonus, mediante la compilazione di due Quadri Economici differenti relativi ad un unico progetto unitario.

Il primo Quadro Economico, relativo alla pratica SISMA2016, prende a riferimento, come importo dei lavori, quello relativo alla somma coperta da tale sistema di contributo, su questo vengono calcolate le tariffe relative alle prestazioni professionali ai sensi dell'Ordinanza n. 108/2020 (DM 140/2012) applicandovi lo sconto del 30% e sommando l'incremento relativo alle spese progettuali come previsto dal D.M. in parola.

Il secondo Quadro Economico è redatto sulla base delle ulteriori somme che risultano in acollo e che il Committente decide di portare in detrazione attraverso quanto previsto dal Superbonus 110% (ad es.: sconto in fattura da parte dei soggetti impegnati, ditte e professionisti) sulla base del quale si procede al calcolo dell'onorario con il Decreto parametri come previsto dalla norma specifica.

Applicando questa metodologia al professionista viene riconosciuto un onorario complessivo, desunto dalla somma delle due determinazioni, considerando nel contempo, la non contabilizzazione delle prestazioni conseguenti alle verifiche di vulnerabilità dell'intero complesso strutturale, prevista per il Superbonus 110%, in quanto già compensata nella determinazione ai sensi dell'Ordinanza 108/2020 che deve garantire, in caso di danni gravi, per legge, almeno il miglioramento sismico.

Dagli esempi svolti si ottiene che l'onorario percepito complessivo risulta ridotto, in piccola percentuale, rispetto al compenso percepito se la pratica fosse condotta solo attraverso le procedure del Superbonus 110%, pur ricomprendendo in effetti l'esecuzione di adempimenti delle pratiche relative ad entrambe le procedure richieste al fine di consentire al committente di avvalersi di entrambi i canali di detrazione.

### **Proposta n.2**

Prevede la semplificazione della determinazione delle spese tecniche conseguenti ai progetti cumulati della ricostruzione SISMA2016 con le detrazioni fiscali del c.d. Superbonus 110% attraverso il progetto unitario assumendo come unico riferimento il D.M. 140/2012.

Ovvero, si prende atto che l'intervento principale che governa l'istanza è da riferire alla ricostruzione post SISMA2016 per la quale, ad oggi, le spese tecniche sono disciplinate dall'Ordinanza 108/2020 che si basa sul D. M. 140/2012 come riferimento tabellare e di calcolo.

Alla luce di ciò, si procede al calcolo dell'onorario sull'importo complessivo dei lavori desunti dal computo metrico estimativo, suddiviso per le diverse tipologie di opere e di finanziamento.

Una volta determinato l'onorario complessivo, si procede ripartendo in maniera proporzionale lo stesso in funzione dell'importo dei lavori ammessi a contributo SISMA2016 (ipotizzando tale ripartizione, come fatto in tutti gli esempi, pari al 70%) e quelli in acollo ammissibili a detrazioni fiscali del Superbonus 110% (pari al restante 30%).

Sulla quota parte del 70% di onorario così determinato si procede, quindi, con l'applicazione dell'Ordinanza 108/2020 ovvero la riduzione del 30% e l'applicazione delle spese (comprese tra 8 - 20%, negli esempi è stata considerata una percentuale del 15%) ottenendo così gli onorari tecnici che risultano a carico della pratica SISMA2016. La restante quota (pari al 30%) risulta invece la parte delle spese tecniche da attribuire alle detrazioni fiscali del Superbonus 110% e sulla quale si applicano le spese (negli esempi è stata considerata una percentuale del 20%).

Dagli esempi svolti si ottiene che l'onorario percepito complessivo risulta maggiore rispetto al compenso percepito se fosse stato eseguito l'intero calcolo solo con le procedure del Superbonus 110% e tale incremento (pari a circa il 2 %) andrebbe a compensare il maggior impegno relativo agli adempimenti professionali richiesti, dalle procedure amministrative e contabili, che consentono al Committente di avvalersi di entrambi i canali di detrazione.

Si tenga conto che, nel caso in cui l'avente diritto al contributo SISMA2016, per motivi di opportunità, decidesse di rinunciare a tale contributo, come oggi è ammesso, avvalendosi delle sole detrazioni fiscali del Superbonus 110%, oltre a vedersi incrementate le aliquote detraibili del 50%, sarebbe soggetto alla determinazione dei compensi professionali secondo i criteri stabiliti dal Decreto parametri 2016 senza però nessuna obbligatorietà delle procedure ex D. L. 189/2016, MUDE ed Ordinanze commissariali.

Questa proposta, per contro, però, ha bisogno di modifiche al quadro normativo attuale, e dati i tempi stretti per completare le pratiche di ricostruzione ed anche l'insicurezza circa il risultato finale - non appare allo stato percorribile.

Ciò premesso la Proposta n. 1, che non contrasta con la normativa attuale e che prevede l'applicazione di due distinti Decreti, può essere considerata risolutiva ed immediatamente applicabile, se concordemente ritenuta tale dalle parti in causa, in particolare dal Commissariato straordinario e dall'Agenzia delle Entrate.

In definitiva e sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione, nella seduta del 6 agosto, ha espresso il parere che la soluzione evidenziata nella Proposta n. 1 sia condivisibile.

### **Risposta (EX 26)**

In relazione a quanto espresso nella risposta precedente la risposta a questa domanda non può che essere positiva.

Cordialmente.

Il Presidente della Commissione

Massimo Sessa